

REGOLAMENTO (CE) N. 2650/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 2649/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.